



TENUTA DI SAN ROSSORE
Località CASCINE VECCHIE
56122 PISA
tel. (050) 539111
fax (050) 533650
cod. fisc. 93000640503
p. iva 00986640506

Pisa, li 24 NOV. 2010

Oggetto: Progressioni economiche (orizzontali) - anno 2007

Relazione tecnica

A seguito degli accordi stipulati in data 13/03/2008 e 24/04/2009, relativamente alle progressioni economiche del personale dipendente all'interno delle categorie, per l'anno 2007, era stato determinato di procedere in base ad uno specifico ordine di priorità e nell'ambito delle risorse disponibili del fondo per tale istituto e in tale anno, con decorrenza 01/05/2007, come di seguito esposto:

- 1) *Coloro che hanno maturato i requisiti per la progressione orizzontale successivamente all'01.01.2005 o nel corso dell'anno 2006 sulla base della disciplina applicata per tale istituto contrattuale nell'anno 2005 (punto 4 del CCDI 23.05.2006) "... personale della categoria B/C/D collocato nella prima posizione economica in possesso dei seguenti requisiti: avere un anno di anzianità ..."*;
- 2) *Coloro che hanno due anni di anzianità di servizio negli Enti Pubblici all'01.05.2007 in qualsiasi categoria e posizione economica e risultino migliori rispetto al punteggio previsto reso in percentuale rispetto agli scarti tra il punteggio minimo di idoneità e il massimo.*

All'interno di ciascuna condizione di priorità costituiscono preferenza a parità di punteggio in graduatoria: 1. = l'anzianità di servizio in categoria 2. = l'anzianità anagrafica.

A conclusione delle procedure di valutazione del personale, e nel rispetto dei suddetti accordi, il sottoscritto, con proprio provvedimento n. 289/2010, ha assegnato le nuove posizioni economiche (progressioni orizzontali), con decorrenza 01/05/2007.

Successivamente è stata presentata opposizione da un dipendente dell'Ente Parco avente per oggetto la richiesta di annullamento della suddetta determinazione n. 289/2010, con specifico riferimento alla progressione economica dei dipendenti che non hanno maturato a norma dell'art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 11/04/2008, il periodo di 24 mesi di periodo minimo nella posizione in godimento alla data del 01/05/2007.

In riferimento alla suddetta istanza è stato richiesto un parere in merito alla Avvocatura Regionale la quale ha risposto sostenendo *"ai sensi dell'art. 4, comma 5, CCNL del 01.04.99, la nullità e non applicabilità del CCDI del 24.04.2009 nella parte in cui prevede l'assegnazione della progressione economica orizzontale a coloro che sono collocati da un anno nella prima posizione economica"*.

Nella stessa nota l'Avvocatura Regionale *"ritiene opportuno, prima di procedere al parziale annullamento della determinazione n. 289 del 24.04.2010, adire le organizzazioni sindacali per l'accertamento dell'efficacia, validità ed interpretazione del CCDI del 24.04.2009"*.

Nella riunione del 16/09/2010, come da verbale di seduta, la delegazione trattante ha preso atto della nullità del primo punto del CCDI del 24/04/2009 e della conseguente attribuzione delle 7 (sette) progressioni economiche scaturite da tale priorità e della necessità di provvedere con un atto di parziale annullamento della determinazione n. 289 del 23/04/2010.

